COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO	
(Provincia di Bergamo)	
OGGETTO: contratto per la concessione del servizio di refezione scolastica e fornitura	
pasti a domicilio - Periodo 01.09.2023 – 31.08.2028 con eventuale possibilità di	
prosecuzione per un ulteriore quadriennio 01.09.2028 - 31.08.2032.	
Repertorio n. 3170	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventitre (2023), il giorno quattro (04) del mese di settembre (09), presso	
la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me Valli	
Dott. Stefano, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a rogare,	
nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi	
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:	
1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate	
(BG) il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo, Responsabile	
dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente	
comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e	
nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del	
decreto sindacale n. 3 del 09.01.2023 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c)	
del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche	
"Comune/Amministrazione";	
2) il Sig. SERRAVALLE Maurizio, nato a Santa Sofia D'Epiro (CS) il 16.10.1954,	
residente a Bergamo in via Pacinotti n. 17, cod. fisc. SRRMRZ54R16l309D, in	
qualità di Amministratore unico /legale rappresentante della società PUNTO	
RISTORAZIONE SRL, con sede legale in GORLE (BG) via Roma n. 16, codice	
fiscale e Partita Iva 01419010168, iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA	

di Bergamo numero Rea BG - 204411, come risulta dal documento di verifica della	
CCIAA di Bergamo prot. PV7133499 del 24.07.2023, estratto dalla banca dati della	
Camera di Commercio, di seguito indicata per brevità anche	
"affidatario/concessionario".	
Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo,	
rinunciano di comune accordo all'assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge	
e con il mio consenso	
PREMESSO CHE:	
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.12.2022, esecutiva, questo	
Ente, sulla base di apposita relazione predisposta dalla Responsabile dell'Area	
Servizi alla Persona, ha stabilito quale modalità organizzativa per l'erogazione del	
servizio di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio per anziani, disabili e	
persone in difficoltà, l'affido in concessione di servizio prevista dagli artt. 164 e ss.	
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto ritenuta la modalità più economica, efficace e	
meglio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;	
- con determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 56 del	
27.03.2023, è stato avviato formalmente il procedimento per l'indizione della gara,	
da espletarsi mediante procedura aperta, sotto-soglia comunitaria, ai sensi degli	
artt. 60 e 164 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio in	
questione, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più	
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 – comma 3 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (servizio	
di cui all'Allegato IX), utilizzando per la gestione della gara la Stazione Unica	
Appaltante della Provincia di Bergamo, con cui il Comune di Cologno al Serio ha in	
essere una convenzione con la quale l'Ente ha delegato alla Provincia l'esercizio	
delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e	
	Facciata 2

servizi;	
- con la medesima determinazione sopracitata sono stati, altresì, approvati il	
disciplinare di gara e i corrispondenti documenti di gara;	
- con successivo provvedimento n. 100 del 28.06.2023 – esecutiva ai sensi di legge	
ed in atti –, la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ha provveduto a	
prendere atto della determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 1451	
del 01.06.2023, con la quale è stato aggiudicato definitivamente il servizio di	
refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio - Periodo 01.09.2023 – 31.08.2028	
con eventuale possibilità di prosecuzione per un ulteriore quadriennio 01.09.2028	
- 31.08.2032, alla società PUNTO RISTORAZIONE SRL, con sede legale in	
GORLE (BG) via Roma n. 16, per un corrispettivo per l'intero periodo di euro	
1.740.014,80 (oltre IVA 4%) + oneri di sicurezza di euro 790,00 (oltre IVA 22%),	
pari ad un valore contrattuale di euro 1.740.804,80 (oltre IVA);	
- DATO ATTO CHE:	
- l'affido è divenuto efficace in seguito all'effettuazione, da parte della Stazione Unica	
Appaltante della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del	
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;	
- la società PUNTO RISTORAZIONE srl risulta regolare ai fini contributivi, come si	
evince dal DURC protocollo INAIL_39008192 con scadenza 06.10.2023;	
- con nota prot. 11043 del 28.06.2023, è stata effettuata la comunicazione di affido	
del servizio alla società concessionaria;	
- sono stati pubblicati, sulla G.U.R.I V Serie Speciale nonché su due giornali – LA	
NOTIZIA GIORNALE ED. NAZIONALE e IL GIORNALE ED. MI/LOMBARDIA sul	
sito della Provincia e all'albo on-line del Comune di Cologno al Serio, i risultati della	
gara;	
	Facciata 3

	che è stato accertato l'insussistenza nei confronti del concessionario di impedimenti	
	all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato	
	decreto legislativo, in materia antimafia, dalla quale si evince che nei confronti della	
	concessionaria non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione, né le	
	misure di prevenzione di cui agli articoli 67, 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.	
C	Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,	
	SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:	
A	Art. 1 – Oggetto	
Ir	n esecuzione della determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona	
n	. 100 del 28.06.2023 - esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno	
а	l Serio, a mezzo della predetta Responsabile di Area, affida alla società PUNTO	
R	RISTORAZIONE SRL, con sede legale in GORLE (BG) via Roma n. 16 che, come	
S	opra rappresentata e senza riserva alcuna, accetta il servizio di refezione scolastica	
е	fornitura pasti a domicilio - Periodo 01.09.2023 – 31.08.2028 con eventuale	
p	ossibilità di prosecuzione per un ulteriore quadriennio 01.09.2028 - 31.08.2032.	
	e categorie di utenti che fruiscono del servizio sono individuate nelle seguenti:	
	- alunni scuola dell'infanzia;	
	- alunni scuola primaria, incluso post-scuola;	
	- alunni scuola secondaria di primo grado (quando verrà attivato);	
	 docenti e altro personale scolastico operante presso le scuole di cui sopra; 	
	- altri utenti autorizzati;	
	- anziani assistiti e persone in condizione di fragilità sociale in base alle	
	segnalazioni del Comune.	
	Per tutto quanto non indicato in ordine all'oggetto della presente concessione ed alla	
	pologia dell'utenza si fa rinvio agli artt. 1 e 16 del Capitolato.	
	pologia don atonza or la filivio agli arti. I o 10 dei Oapitolato.	F
		Facciata 4

Art. 2 – Norme regolatrici la concessione – allegati	
La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed	
inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nei documenti di gara	
e dell'offerta tecnica presentata, nonché sotto l'osservanza delle disposizioni dettate	
dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) per	
le parti applicabili al presente servizio, tenuto conto che esso rientra nei servizi c.d.	
"esclusi" dall'applicazione integrale delle norme del codice degli appalti (Allegato IX	
del citato decreto) e viene affidato nella modalità del contratto in concessione di cui	
all'art. 3 co. 1 lett. vv) e degli articoli da 164 a 178 del D.Lgs. n. 50/2016.	
Il capitolato speciale e il patto di integrità che la concessionaria dichiara di conoscere	
pienamente e di accettare incondizionatamente, vengono sottoscritti per accettazione	
dalle parti contraenti ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e	
sostanziale.	
La restante documentazione indicata in calce al Capitolato e l'offerta tecnica	
presentata, non vengono materialmente allegate e risultano depositate agli atti del	
Comune, ma i relativi contenuti sono recepiti nel presente atto per formarne parte	
integrante e sostanziale.	
Art. 3 – Durata	
Come stabilito dall'art. 3 del capitolato, la concessione del servizio in argomento ha la	
durata di anni 5 (cinque), con decorrenza 1° settembre 2023 e termine il 31 agosto	
2028. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle	
medesime condizioni, per una durata pari a n. 4 (quattro) anni – dal 1° settembre 2028	
al 31 Agosto 2032.	
Art. 4 – Corrispettivo/valore della concessione	
L'importo complessivo della concessione, per la quale il concessionario si impegna a	
	Facciata 5

rendere il servizio nel pieno e perfetto rispetto delle condizioni previste negli atti di	
gara, ammonta ad euro 1.740.014,80 (oltre Iva 4%) a cui si aggiungono gli oneri per	
la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 790,00 (oltre Iva 22%) per un totale di	
euro 1.740.804,80 Iva esclusa (diconsi unmilionesettecentoquaranta-	
milaottocentoquattro/80 euro).	
L'importo a titolo di canone concessorio a carico dell'affidatario per l'utilizzo del Centro	
cottura (art. 17 capitolato) pari ad euro 8.040,00 (oltre Iva di legge) annui.	
L'importo di aggiudicazione risulta meglio dettagliato nel prospetto riportato nella	
determinazione n. 100 del 28.06.2023 dell'area Servizi alla Persona. Il valore	
concessorio è dato dal numero stimato dei pasti annui, moltiplicato per il costo unitario	
pro pasto offerto in sede di gara moltiplicato per cinque annualità, come risulta dal	
prospetto sopra citato.	
Considerato che il costo del singolo pasto applicato all'utenza, al netto del ribasso in	
sede di gara, è dettagliato del suddetto prospetto e che restano a carico del Comune	
i pasti del personale docente e degli utenti autorizzati, il Concedente è tenuto a	
corrispondere al concessionario, a titolo di compensazione costi pasti non versati dagli	
utenti, la somma pari alla differenza tra il costo unitario effettivo del pasto ed il costo	
applicato agli utenti beneficiari di esenzioni e riduzioni, in relazione alle tariffe	
approvate dall'amministrazione ed al numero delle domande presentate.	
In tutti i casi in cui gli importi delle tariffe determinate dall'Amministrazione comunale	
siano superiori al costo pasto unitario di aggiudicazione in sede di gara, il	
concessionario si obbliga a corrispondere all'Amministrazione la differenza, detratto	
l'eventuale costo sostenuto per gli utenti riconosciuti come onere sociale e gli	
insegnanti od altro personale ammesso a titolo gratuito.	
Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n.	
	Facciata 6

50/2016, per cui l'ammontare del corrispettivo di cui sopra è soggetto a variazione, in	
aumento o in diminuzione, secondo il numero effettivo di pasti forniti. La presente	
 concessione comporta il trasferimento al Concessionario del "rischio operativo" così	
 come definito dall'art. 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. 50/2016, riferito alla possibilità	
 che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto	
 della concessione incidano sull'equilibrio economico finanziario. Per lo svolgimento	
 del servizio di che trattasi, i ricavi di gestione provengono dalla vendita dei servizi	
all'utenza e pertanto, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., trattasi	
di concessione di servizi ex artt. 164 e seguenti del Codice, riconoscendo al	
concessionario, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto	
del contratto con assunzione in capo al medesimo del rischio operativo legato alla	
gestione dei servizi stessi.	
Art. 5 Revisione del prezzo – canone concessorio	
Come indicato negli artt. da 73 e 75 del capitolato, cui si fa espresso rinvio per quanto	
qui non contemplato, la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel	
diritto di riscuotere direttamente le tariffe della ristorazione scolastica e, pertanto, ad	
 esso fanno capo gli adempimenti relativi alla gestione degli eventuali insoluti (recupero	
crediti).	
 Il Concedente provvederà alla liquidazione degli importi eventualmente spettanti,	
 previa presentazione di fattura riscontrata regolare e fatte salve le verifiche di	
regolarità contributiva (acquisizione Durc). Le fatture, debitamente vistate, saranno di	
 norma pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento. La segnalazione di eventuali	
contestazioni sulla qualità del servizio reso interrompono il termine di ammissione al	
pagamento delle fatture. Come previsto dall'art. 76 del capitolato ed ai sensi dell'art.	
106 del codice dei contratti pubblici, il prezzo del singolo pasto, a decorrere dal	
	Faccieta 7

secondo anno sarà soggetto a revisione tenendo conto della variazione percentuale	
dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	
(F.O.I) escluso tabacchi relativo al mese di giugno.	
Come stabilito dall'art. 17 del capitolato, per l'utilizzo e lo sfruttamento del Centro	
cottura (anche per servizi diversi rispetto a quelli dedotti nel presente atto) nonché per	
la copertura dei costi delle utenze, il Concessionario riconosce al Comune un canone	
concessorio, soggetto ad adeguamento annuo a decorrere dal secondo anno di	
concessione nel limite del 100 per cento della variazione dell'indice dei prezzi al	
consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), nella misura di euro 8.040,00 annui,	
oltre Iva, secondo le scadenze indicate nel medesimo art. 17.	
Art. 6 – Cauzione definitiva	
A norma di quanto indicato nell'art 56 del Capitolato e visto l'art. 103 del D.Lgs. n.	
50/2016 come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, la PUNTO	
RISTORAZIONE SRL ha costituito apposita cauzione definitiva pari al 10%	
dell'importo contrattuale del valore di concessione e oneri di sicurezza, ridotta del 50%,	
essendo la stessa in possesso delle certificazioni di qualità UNI-EN ISO 9001:2015	
ed ulteriormente del 20% per possesso della certificazione ISO 14001:2015, pertanto	
risultante nella misura di euro 69.632,19 mediante fidejussione bancaria n. 8/10096,	
in data 05.07.2023, rilasciata dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	
BERGAMASCA E OROBICA S.C. – Agenzia di Zanica. La garanzia, come sopra	
costituita, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti	
dal presente contratto e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli	
obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.	
Art. 7 – Assicurazione	
In osservanza di quanto stabilito nell'art. 57 del capitolato speciale, la PUNTO	
	Facciata 8

RISTORAZIONE SRL, come richiesto dal Rup ha stipulato polizza assicurativa (RCT	
- RCO), nel rispetto dei massimali previsti e della quale si riportano gli estremi:	
- polizza assicurativa n. 1/35072/60/81798477 rilasciata da UNIPOLSAI	
ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Sant'Omobono Terme – pagamento premio in	
data 05/07/2023.	
Art. 8 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria	
L'affidataria ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti	
bancari dedicati attraverso i quali effettuare i pagamenti relativi alla concessione in	
oggetto. Con la medesima comunicazione sono stati altresì segnalati i nominativi dei	
soggetti abilitati ad operare sui predetti conti.	
Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione, dovranno essere	
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.	
Il bonifico bancario o postale deve riportare il – CIG 9739562CCF di cui alla presente	
concessione.	
L'affidataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti	
apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi di tracciabilità	
previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.	
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso o	
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa	
di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis - della legge n. 136/2010.	
Art. 9 – Divieto di cessione e subappalto del contratto	
E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora il concessionario	
aggiudicatario e l'Amministrazione comunale. Come indicato nell'art. 89 del capitolato	
è ammesso il subappalto limitatamente al servizio trasporto, qualora necessario e	
secondo la disciplina dell'art. 174 del D.lgs.n. 50/2016.	
	Facciata 9

Art. 10 - Personale adibito al servizio - adempimenti in materia	ı di lavoro	
dipendente, previdenza ed assistenza – Codice di comportame	ento	
Il Concessionario nell'espletamento delle attività previste nella presente	e concessione dovrà	
avvalersi di personale adeguato e professionalmente preparato	al fine di erogare	
correttamente il servizio in argomento. L'affidatario è tenuto ad osserva	are integralmente le	
disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia retrib	outiva, contributiva,	
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà parit	tetica ed in tema di	
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste a fa	avore dei lavoratori	
dipendenti, risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro	o di settore e degli	
eventuali accordi locali integrativi degli stessi, con esclusione di regolan	menti, norme interne	
o quant'altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattua	ale del lavoratore o	
socio-lavoratore.		
Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi e	e decreti in materia	
di tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di la	avoro. Gli obblighi	
specifici a carico del concessionario in materia di personale e svolgi	imento del servizio	
risultano dettagliatamente descritti negli articoli da 43 a 54 del ca	apitolato a cui si fa	
espresso rinvio. L'affidatario è da considerarsi "Datore di lavoro" ai s	sensi e per gli effetti	
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;		
Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto le gravi o	ripetute violazioni	
delle norme sulla sicurezza sul lavoro da parte dell'appaltatore, cor	munque accertate,	
previa formale costituzione in mora dell'interessato.		
Il Concessionario affidatario prende atto di essere tenuta al risp	petto del codice di	
comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.	62/2013 ai sensi	
dell'art. 2. comma 3, e che la violazione degli obblighi derivanti dallo	o stesso costituisce	
condizione di risoluzione o decadenza del presente contratto;		
	Footists 10	

Il concessionario prende altresì atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in	
violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 sono nulli ed	
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le	
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei	
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
Art. 11 - Contestazioni – Penali – Risoluzione	
Art. 11 - Contestazioni – Penali – Risoluzione	
Il Comune, nel caso in cui il concessionario non ottemperi alle norme contenute nel	
capitolato di gestione provvederà ad inoltrare apposita contestazione formale circa le	
mancanze rilevate, così come stabilito dall'art. 72 del citato capitolato, assegnando un	
termine di giorni 8 (otto), dalla data di notifica a mezzo pec della contestazione, per	
presentare le eventuali controdeduzioni. Qualora il Concessionario non faccia	
pervenire entro il termine di cui sopra le proprie giustificazioni oppure le medesime	
siano ritenute non valide o insufficienti, l'Amministrazione comunale provvederà	
all'applicazione delle penalità nella misura indicata nel menzionato art. 72. Nel caso in	
cui si verifichino penalità per più di cinque volte nel corso di un anno scolastico,	
l'Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto.	
Nell'art. 78 del medesimo capitolato sono riportati i casi in cui la stazione appaltante	
ha facoltà di risolvere il contratto, mentre l'art. 80 disciplina le ipotesi di recesso dal	
contratto.	
contratto.	
 Art. 12 – Disposizioni antimafia	
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al	
 concessionario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente	
 rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia	
antimafia.	
 Per il presente contratto è stata richiesta nei confronti dell'affidataria apposita	
	Facciata 11

ir	nformativa antimafia - art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Dal documento rilasciato dalla	
b	panca dati nazionale unica della documentazione antimafia in data 05.05.2023, non	
ri	isultano a carico della società PUNTO RISTORAZIONE SRL talune delle cause di	
d	decadenza, di sospensione o di divieto di cui al decreto legislativo n. 159/2011.	
L	a Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo ha altresì richiesto nei	
C	confronti della PUNTO RISTORAZIONE apposito certificato di comunicazione	
a	antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011, (prot PR_BGUTG	
	ingresso_0041312_20230505). Dal documento rilasciato dalla banca dati nazionale	
u	unica in data 27.07.2023 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di	
d	livieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.	
	Art. 13 – Controversie	
L	c'art. 83 del capitolato di gestione del servizio disciplina le controversie. Nel caso di	
c	controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in	
m	nerito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, che non si siano	
р	potute comporre in sede amministrativa, saranno definite dal competente Foro di	
В	Bergamo.	
A	Art. 14 – Oneri ed obblighi diversi dell'aggiudicataria	
II	l concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni	
m	nodificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura di impresa.	
	l concessionario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti	
а	ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.	
A	Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali	
A	Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Cologno al	
S	Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati	
fc	orniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo	
		Eggaigts 12

noi	nché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa il raggruppamento	
age	giudicatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati	
uni	icamente:	
a	ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della	
rer	ndicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.	
ln ı	relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:	
S	trumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle	
fi	inalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei	
d	lati stessi.	
I da	ati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali	
di v	volta in volta individuati.	
II	trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la	
per	rmanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità	
pre	evisti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene	
sul	lla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di	
pri	vati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la	
pro	otezione dei dati personali.	
II	conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la	
rer	ndicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina	
l'im	npossibilità di dar corso alle suddette attività.	
Po	tranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare	
des	signati per il trattamento dei dati personali.	
I da	ati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il	
	direttore della esecuzione, il responsabile per la sicurezza, il verificatore;	
		Ei-t- 12

soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da	
rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa	
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque	
garantendo il medesimo livello di protezione;	
altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per	
adempimenti procedimentali;	
soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di	
esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente	
normativa in materia;	
legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di	
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e	
dell'aggiudicazione del contratto.	
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da	
quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di	
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno	
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.	
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario	
per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di	
trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa attività di	
contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra,	
coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà	
all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione	
amministrativa.	
I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento	
	Facciata 14

dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore	
economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei	
propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne	
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere	
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in	
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro	
trattamento.	
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale	
vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno	
al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via	
Rocca n. 2/a – pec: comune.colognoalserio@postecert.it	
I dati di contatto del Responsabile della Protezione sono disponibili sul sito istituzionale	
del Comune o presso l'ufficio Segreteria.	
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio	
consenso al predetto trattamento.	
Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico	
aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in	
relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.	
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di	
appalto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati	
e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano	
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a	
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto	
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione	
	Facciata 15

di efficacia del rapporto contrattuale.	
Art. 16 – Designazione dell'operatore economico aggiudicatario come	
Responsabile del trattamento dei dati	
 Con la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del R.UE 679/2016,	
Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, il Titolare del trattamento dei	
dati, designa il concessionario quale soggetto Responsabile, secondo la definizione	
 degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.UE 679/2016, del trattamento dei dati personali	
contenuti nelle banche dati digitali o analogiche trasmessi dal Comune.	
 1 Descrizione del Trattamento	
Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente	
nell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente ed in particolare per	
dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni il	
 Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali necessari	
 e strumentali all'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per	
le finalità definite nel presente contratto.	
2 Obblighi del Responsabile	
 Il Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé, per i	
 propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della normativa	
in materia di trattamento dei dati personali. In particolare il Responsabile deve	
 adempiere a quanto di seguito specificato.	
 2.1 Misure di sicurezza (MDS)	
 Il responsabile dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati,	
derivante da un'attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che	
devono essere comunicate in forma scritta al Titolare.	
Il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso	
	Facciata 16

tecnico e tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di	
trattamento svolte sulle banche dati oggetto del contratto in essere deve assicurare	
che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i	
rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non	
autorizzato; trattamento non consentito; trattamento non conforme alle finalità delle	
operazioni di trattamento.	
Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano:	
• la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la	
disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione delle	
banche dati;	
• la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso di danno	
grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento;	
• la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative;	
2.2 Funzioni di Amministratore di Sistema	
Qualora la natura dell'incarico prevede l'intervento di Amministratori di sistema, il	
Responsabile del trattamento provvede all'osservanza di quanto stabilito dal	
provvedimento a carattere generale - 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti	
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle	
attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24/12/2008) e	
successive modifiche, emesso dall'autorità Garante per la protezione dei dati	
personali.	
Il Responsabile del trattamento adotta le misure tecniche ed organizzative del	
menzionato provvedimento, con riferimento alla conservazione presso la propria	
organizzazione, degli estremi identificativi delle persone preposte quali amministratori	
di sistema ed autorizzate quali incaricati al trattamento designati, le nomine degli stessi	
	Facciata 17

come amministratori di sistema secondo quanto previsto dal suddetto provvedimento	
e l'applicazione diligente dello stesso;	
Il Responsabile del trattamento secondo quanto stabilito dal provvedimento in materia	
di Amministratori di Sistema, comunicherà al Titolare del trattamento i nominativi dei	
soggetti designati quali amministratori di sistema, all'interno della propria struttura che	
opereranno come amministratori di sistema presso la struttura del Titolare del	
trattamento per le attività limitate alla nomina come Responsabile del trattamento,	
l'archiviazione dei log secondo quanto previsto dal provvedimento 27 novembre 2008	
in termini di amministratori di sistema è a carico del Titolare del trattamento.	
2.3 Valutazione d'impatto	
Se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito	
alle attività di trattamento oggetto del presente, il Responsabile supporta il Titolare	
nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;	
2.4 Consultazione preventiva	
Se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle	
attività di trattamento oggetto del presente accordo, il Responsabile assiste il Titolare	
fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione	
preventiva;	
2.5 Informativa e Consenso	
Il Responsabile, per quanto di propria competenza e nei limiti del presente mandato,	
opera con il presupposto di legittimità che il Titolare abbia inoltrato il testo	
dell'informativa ai soggetti interessati nonché che sia stato richiesto il relativo	
consenso, se richiesto dal Regolamento Europeo.	
2.6 Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante	
Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti	
	Facciata 18

	degli interessati, questi dovrà:	
	darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,	
	• coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali preposte dal	
	Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.	
	• Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest'ultimo nelle	
	procedure davanti al Garante o all'Autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti	
1	nella sua competenza.	
	2.7 Incaricati	
	Il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni	
	di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate	
i	istruzioni agli Incaricati circa le modalità del trattamento ed in particolare in relazione	
	alla natura dei dati trattati per conto del Titolare.	
	2.8 Comunicazione di dati a terzi	
	Il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia	
	espressamente autorizzato a farlo dal Titolare.	
	Nel caso in cui il responsabile si avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati,	
	deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per	
i	il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottare.	
	Il Mandante deve comunicare all'ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le	
	banche dati fornite dal titolare.	
	Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto deve essere	
	richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei dati venga fatto in stati non	
	appartenenti all'Unione Europea.	
	3 Tenuta del registro delle attività di trattamento	
	Il Responsabile, qualora necessario, si impegna predisporre il registro delle attività di	
		Facciata 19

trattamento effettuate per conto del Titolare, come previsto dalla normativa, che	9
contenga almeno le seguenti informazioni:	
nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare de	1
trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove applicabile, de	al .
responsabile della protezione dei dati;	
categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare de	ıl en
trattamento;	
ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo di	0
un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo d	0
dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima	a
tale trasferimento;	
una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative	9
adottate;	
4 Controlli ed Ispezioni	
Il Responsabile consente la periodica verifica dell'adempimento del presente mandato	0
al Titolare, anche attraverso l'invio di adeguata reportistica. Lo stesso si impegna a	a
mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per verificare i	il
rispetto delle presenti prescrizioni.	
Il Responsabile si impegna inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione	9
e controllo diretto sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta	a
osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa i	1
compiuto e corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure d	i
sicurezza adottate a tutela dei dati stessi.	
Il responsabile a tal fine si impegna a garantire un idoneo livello di conoscenza e	9
consapevolezza in materia di privacy e misure di sicurezza, anche effettuando	
, , , ,	Facciata 20
	racciata 20

programmi di addestramento e formazione.	
5 Cessazione del trattamento e restituzione delle banche dati	
All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o	
del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto: a restituire al	
Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un	
formato standard aperto che sia interpretabile dall'ente e a provvedere alla loro	
integrale distruzione entro un anno dandone comunicazione in forma scritta al titolare,	
salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge	
ad altri fini.	
6 Responsabilità	
Il Mandante solleva da ogni responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le	
spese legali, che possa derivare dall'eventuale illiceità o non correttezza delle	
operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dello	
stesso o di chiunque collabori con lui.	
Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti dell'Accordo determinando le	
finalità e modalità di trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per	
le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.	
7 Decorrenza	
La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'Accordo intercorrente tra	
le Parti e pertanto cesserà al momento del completo adempimento o del venir meno	
per qualsiasi causa dell'Accordo stesso.	
8 Sopravvivenza delle clausole	
Alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo continueranno ad avere efficacia	
quelle clausole che per la loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.	
Art. 17 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale	
	Facciata 21

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
segreteria ecc) sono a totale carico del Concessionario, esclusa l'imposta sul valore	
aggiunto, che è a carico della stazione appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi	
di cui al presente appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto – I.V.A., per cui	
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del	
26.04.1986. Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico,	
l'imposta di bollo è dovuta in misura forfetaria di € 45,00=. Le imposte di registro e di	
bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico	
utilizzando il software UniMod 4.5 e successivi. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia	
delle Entrate mediante piattaforma Sister.	
E richiesto io Segretario comunale, ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal	
competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi	
dell'art. 32 – comma 14 – D.Lgs. n. 50/2016, su numero ventuno (21) facciate a video	
e diciassette (17) righe della ventiduesima (22), da me letto alle parti che,	
riconosciutolo conforme alla loro volontà, ivi compresi gli allegati, dei quali ho omesso	
la lettura essendo loro ben noti, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con	
firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. (CAD).	
Per il COMUNE DI COLOGNO AL SERIO – la Responsabile dell'Area Servizi alla	
Persona dott.ssa Lidia Ghilardi	
Per il CONCESSIONARIO – l'Amministratore Unico – Serravalle Maurizio	
II SEGRETARIO COMUNALE – dott. Stefano Valli	